



Elba Assicurazioni S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale:

Via Mecenate 90 - 20138 Milano - Tel. 02.92885700 - Fax. 02.92885749

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

(ai sensi dell'art. 27 comma 4 del Regolamento IVASS n° 41 del 02/08/2018)

Polizza di assicurazione ai sensi dell'Art. 104, comma 1 del D. Lgs. N. 50 del 12/04/2016 e successive modifiche e integrazioni

POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA RISOLUZIONE **Conforme allo Schema Tipo 1.5 di cui al** **D.M. 19 gennaio 2018 n. 31**

"POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA RISOLUZIONE (Lavori)"



POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA RISOLUZIONE (Lavori)
Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del D. Lgs N. 50/2016
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Garante e Contraente

Premesso che

- con la sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.5 "Garanzia fideiussoria per la risoluzione", parte integrante dello Schema Tipo 1.5 di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19/1/2018 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10/4/2018, il Garante ha costituito nell'interesse del Contraente ed in favore del Beneficiario la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 104 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e succ. modd.;

- la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce accettazione espressa di tutte le condizioni contenute nello Schema Tipo.

Tutto ciò premesso,

Il Garante e il Contraente integrano – per quanto attiene ai rapporti tra essi – le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

Art. 1 – Soggetti obbligati

Qualora la presente polizza venga rilasciata nell'interesse di più soggetti obbligati anche se non espressamente indicati nella Scheda Tecnica, oppure per l'ipotesi nella quale terzi divengano titolari del negozio garantito per effetto di atti o fatti successivi alla stipula della polizza, tutti questi sono tenuti tra loro in solido verso il Garante per gli obblighi derivanti dalla polizza stessa, anche ai sensi dell'art.103 D.lgs. 50/2016 comma 10 e s.m.i..

Il Contraente s'impegna a fornire al Garante, entro e non oltre 10 giorni dalla relativa conoscenza, qualsiasi documento necessario per la corretta identificazione dei soggetti obbligati.

È vietata la cessione della presente polizza senza preventivo benestare espresso del Garante

Art. 2 – Premio

Il Contraente all'atto della stipulazione della polizza ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione.

Sulla base di tale dichiarazione, fermo quanto disposto dall'art. 2 dello Schema Tipo 1.5 la garanzia, ai soli fini del calcolo del premio, ha durata iniziale e finale indicata nella tabella di liquidazione del premio contenuta nella Scheda tecnica.

Il premio per tale periodo è unico e indivisibile ed è dovuto dal Contraente in via anticipata.

In caso di minor durata, il premio pagato resterà integralmente acquisito dal garante.

In caso di maggior durata della garanzia è dovuto un premio minimo di proroga con la periodicità indicata nella tabella di liquidazione del premio contenuta nella Scheda Tecnica e così fino al suo svincolo.

Il Contraente è tenuto al pagamento anticipato dei supplementi di premio per tali rinnovi nella misura minima indicata nella tabella di liquidazione del premio di rinnovo contenuta nella Scheda Tecnica.

Art. 3 – Liberazione dall'obbligo di pagamento del premio di rinnovo

Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento del premio di rinnovo, deve consegnare alternativamente al Garante:

- a. Il certificato di ultimazione dei lavori;
- b. l'originale della polizza di pertinenza del Beneficiario con attestazione di svincolo;
- c. una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario che liberi il Garante da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

La liberazione dall'obbligo di pagamento del premio di rinnovo decorrerà dal momento della ricezione da parte del Garante dei documenti qui previsti sub a), b) e c).

Nel caso in cui il Contraente consegni al Garante il certificato di riaffidamento dei lavori, lo stesso sarà liberato dall'obbligo di pagamento del premio decorsi 3 mesi dalla data del relativo certificato.

In nessun caso ai documenti qui previsti potrà essere attribuita efficacia retroattiva e quindi la liberazione del Contraente decorrerà dalla prima scadenza di rinnovo successiva alla consegna, fatta salva l'eventuale escussione della garanzia.

Art. 4 – Liberazione della garanzia / obbligo di versamento del massimale in via anticipata

Il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dagli obblighi di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alla somma massima effettivamente garantita nel caso in cui si verifichi, nei confronti del Contraente o di anche uno solo dei coobbligati, uno dei seguenti eventi:

- a. chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti Garantiti dal Garante, anche per altre polizze stipulate nell'interesse del Contraente;
- b. protesti, sequestri cautelari, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti immobiliari o mobiliari, iscrizioni di ipoteche giudiziali su immobili di proprietà e qualunque altra manifestazione esterna del possibile stato di insolvenza;
- c. inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori volta a realizzare un accordo di risanamento/ristrutturazione/dilazione del debito o la sua definizione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);
- d. significativo peggioramento della situazione economico/patrimoniale del Contraente;
- e. sequestri penali, commissariamento o nomina di amministratore giudiziario;
- f. liquidazione, trasformazione, cessazione dell'attività, cessione/affitto di un ramo d'azienda;
- g. modifica, senza preventiva comunicazione al Garante e sua accettazione, dell'assetto esistente all'atto della sottoscrizione della presente polizza;
- h. modifica di un cambio di controllo, senza preventiva comunicazione al Garante e sua accettazione;
- i. trasferimento della sede legale in un paese extraeuropeo senza preventiva comunicazione al Garante e sua accettazione;
- j. mancato esatto pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate con il Garante;
- k. mancata liberazione del Garante decorsi 6 mesi dalla ricezione da parte del Contraente della comunicazione del recesso del Garante esercitato ai sensi del successivo Art.11.
- l. inadempienza in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante in esecuzione di altre polizze fideiussorie;
- m. ritardo nell'esecuzione o sospensione della prestazione garantita non concordata con il Beneficiario o da quest'ultimo non avvallata, escluse le cause di forza maggiore;
- n. mancato e/o ritardato pagamento, di dipendenti, fornitori o enti previdenziali e di assistenza;
- o. mancata osservanza di norme e prescrizione dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela protezione, assicurazione e sicurezza dei lavoratori addetti alla esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio;
- p. mancato puntuale adempimento agli obblighi di informativa, controllo ed ispezione di cui al successivo art. 13;
- q. mancata osservanza da parte del Contraente di ordini, intimazioni, raccomandazioni o ogni altro atto del Beneficiario avente efficacia vincolante tale da costituire inadempimento alle obbligazioni garantite;
- r. violazione da parte del Contraente delle norme di settore o convenzionali riguardanti il rapporto principale garantito;
- s. rescissione o risoluzione, di un contratto di appalto o fornitura di beni o servizi in essere con la Pubblica Amministrazione per fatto ad esso imputabile;
- t. perdita dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., mancato rinnovo o perdita delle certificazioni di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- u. verificarsi di un danno ambientale che sia riconducibile, anche indirettamente, al Contraente;
- v. violazione e/o avvio di un procedimento inerente la violazione da parte del Contraente degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità presente nei documenti di gara;
- w. tutte le ipotesi previste dall'art. 1953 c.c.;

L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal Contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte del Garante.

Il versamento del massimale, solo se accettato dal Garante, potrà anche essere effettuato per il tramite di cessione pro solvendo dei crediti vantati dal Contraente o da uno dei coobbligati nei confronti del Beneficiario o di altri terzi, a condizione che tali crediti siano certi, liquidi ed esigibili entro e non oltre 30



POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA RISOLUZIONE (Lavori)

Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del D. Lgs N. 50/2016

giorni dal perfezionamento della cessione. Il Contraente rinuncia ad ogni eccezione o contestazione in ordine alla valutazione del Garante di accettare o meno tale modalità di versamento del massimale in via anticipata.

Art. 5 – Disciplina delle somme versate

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dal Garante a garanzia del regresso, sino a che il Garante non venga liberato da ogni obbligazione dipendente dalla presente polizza fideiussoria.

Il Garante è altresì irrevocabilmente autorizzato ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

Per l'ipotesi in cui il Garante abbia emesso nell'interesse del Contraente anche la garanzia fideiussoria di buon adempimento di cui allo Schema Tipo e Scheda Tecnica 1.6 prevista dall'art. 104 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il Garante potrà utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate anche per ottenere la liberazione di tale polizza ovvero per eseguire il pagamento dell'indennizzo dovuto in caso di escussione della garanzia per il buon adempimento.

Il Contraente ed i coobbligati rinunciano sin d'ora ad opporre ogni eccezione all'impiego delle somme.

Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della garanzia, nonché verificata la liberazione e/o l'estinzione della garanzia per il buon adempimento ove rilasciata dal Garante, il Garante restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi legali su detto importo dalla data di versamento a quella dell'avvenuta restituzione.

Art. 6 – Escussione della polizza e condotta a seguito dell'escussione

Ricevuta la richiesta di pagamento da parte del Beneficiario ai sensi dell'art. 4 dello Schema Tipo, il Contraente si impegna ad adempiere alla pretesa del Beneficiario, ogni eccezione rimossa, nel termine da questi indicato al Garante e a darne tempestiva comunicazione al Garante stesso.

Qualora il Contraente ritenga abusiva o contraria a buona fede la richiesta del Beneficiario, è tenuto a trasmettere al Garante prova liquida ed evidente di tale abusività entro e non oltre il termine indicato per l'adempimento.

Il Garante è in ogni caso libero di valutare in autonomia la pretesa del Beneficiario, prima di dare corso al pagamento, eventualmente anche alla luce della prova fornita dal Contraente, il quale rinuncia ad ogni eccezione o contestazione in ordine a tale valutazione.

Art. 7 – Regresso

Il Contraente si riconosce sin d'ora debitore del Garante per ogni somma da questo versata in forza della presente polizza ed è pertanto tenuto a rimborsare tali somme al Garante entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta, ogni eccezione rimossa.

Il Contraente rinuncia irrevocabilmente e definitivamente ad opporre qualsivoglia eccezione alla richiesta di pagamento ovvero a contestare in ogni modo l'avvenuto pagamento da parte del Garante, dando atto che l'obbligo di rimborso è convenuto a semplice richiesta scritta e con rinuncia ad ogni e qualsivoglia eccezione.

Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari al saggio previsto dal D.lgs. 231/2002 e succ. modd. e decorrerà automaticamente trascorsi 15 giorni dalla richiesta di pagamento inoltrata dal Garante al Contraente.

Art. 8 – Surroga

In caso pagamento da parte del Garante, la stessa è surrogata al Beneficiario, nei limiti delle somme pagate, in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il Contraente, loro successori e aventi causa a qualsiasi titolo nonché verso tutti i soggetti obbligati e comunque responsabili dell'adempimento delle obbligazioni garantite, anche ai sensi dell'art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 9 – Rinuncia alle azioni

Il Contraente rinuncia sin d'ora a proporre qualsiasi azione cautelare volta ad inibire l'azione di regresso da parte del Garante, ovvero ad evitare o posticipare il pagamento al Garante di quanto dovuto in forza degli artt. 4 e 7 che precedono.

Art. 10 – Facoltà per il Contraente di recedere dalla polizza

Il Contraente ha la facoltà di recedere dalla polizza, dandone avviso al Garante ed al Beneficiario nelle forme di cui al successivo art. 15.

Per l'ipotesi in cui il Garante abbia emesso nell'interesse del Contraente anche la garanzia fideiussoria per il buon adempimento di cui allo Schema Tipo e Scheda Tecnica 1.6 prevista dall'art. 104 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il Contraente, se intenderà esercitare la facoltà qui prevista, avrà l'obbligo di recedere anche da tale polizza.

Il recesso sarà efficace unicamente dal momento in cui verrà provata al Garante l'integrale liberazione della Compagnia da parte del Beneficiario dagli obblighi derivanti dalla presente polizza, nonché dalla garanzia per il buon adempimento ove rilasciata dal Garante. I premi versati resteranno in ogni caso integralmente acquisiti al Garante.

Art. 11 – Facoltà per il Garante di recedere dalla polizza

Il Contraente riconosce irrevocabilmente al Garante la facoltà di recedere unilateralmente dagli obblighi derivanti dalla presente polizza.

Tale facoltà non potrà essere esercitata prima che siano decorsi 12 mesi dalla data di emissione della polizza.

Il Garante comunicherà al Contraente a mezzo PEC nelle forme di cui all'art. 15 il recesso senza obbligo di dover fornire alcuna motivazione circa l'avvenuto esercizio della facoltà di recesso.

Il Contraente rinuncia irrevocabilmente a sollevare qualsivoglia eccezione e/o contestazione nei confronti del Garante con riferimento all'esercizio del recesso.

L'avvenuta comunicazione del recesso determina l'obbligo per il Contraente, da eseguirsi entro i 6 mesi dalla data di ricezione, a conseguire dal Beneficiario la liberazione della polizza (eventualmente anche attraverso la sua sostituzione con altra garanzia emessa da soggetto abilitato al rilascio) ed a documentare al Garante l'avvenuto svincolo della polizza.

Il Garante, in ipotesi di mancata liberazione della polizza, decorsi 6 mesi dalla data di ricezione da parte del Contraente della comunicazione di recesso, potrà pretendere dal Contraente e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, una somma pari al massimale di polizza che sarà utilizzata secondo il disposto del medesimo art. 5 che precede.

L'esercizio del recesso non comporta la prestazione di alcun corrispettivo in favore del Contraente.

Il Garante restituirà il premio netto ricevuto per la parte non usufruita ovvero per il periodo successivo all'avvenuta liberazione dalla polizza o al versamento della somma prevista all'art. 4 che precede.

Art. 12 – Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione

Fermo restando quanto previsto dall'art. 104 comma 10 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 4 ultimo paragrafo dello Schema Tipo, il Contraente cede sin da ora irrevocabilmente al Garante il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario ove le somme pagate dal Garante stesso in forza della presente polizza risultassero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale cui accede la garanzia. Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte del Garante non incidono in alcun modo sul diritto di regresso del Garante come sopra convenuto, che rimane inalterato.

L'azionamento da parte del Garante dell'azione di ripetizione nei confronti del Beneficiario comporta il divieto del Contraente di agire a qualsiasi titolo verso il Beneficiario per il recupero delle somme versate dal Garante salvo che il Contraente non abbia provveduto al rimborso di tutto quanto dovuto al Garante.

Una volta che il Contraente avrà provveduto a rimborsare al Garante le somme da esso eventualmente pagate in forza della presente polizza, la cessione qui prevista dovrà intendersi automaticamente risolta e il Garante farà quanto in proprio potere, se richiesto dal Contraente, per consentire la sostituzione del Contraente nelle azioni eventualmente intraprese sulla base della presente cessione.



POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA RISOLUZIONE (Lavori) Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del D. Lgs N. 50/2016

Il Garante non è comunque obbligato ad avvalersi della presente cessione, né è responsabile per l'eventuale esito delle azioni e per la loro continuazione

Art. 13 – Obblighi di documentazione ed informativa

Il Contraente si impegna a fornire al Garante, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta, ogni documento, atto o informazione relativa al rapporto principale garantito.

Il Contraente, entro 30 giorni dalla sua approvazione, è tenuto a trasmettere al Garante copia del proprio bilancio annuale.

Il Contraente è altresì tenuto a relazionare ogni sei mesi il Garante in ordine allo svolgimento del rapporto garantito, al rispetto delle scadenze contrattuali e del piano economico finanziario.

Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente al Garante ogni fatto o atto rilevante ai fini del rapporto garantito e della polizza fideiussoria.

Il Contraente riconosce poi al Garante la facoltà di:

- richiedere in ogni momento informazioni sullo stato dell'obbligazione garantita, che saranno tempestivamente fornite nelle modalità di cui al primo comma;
- richiedere ad enti previdenziali o di assistenza idonea documentazione volta a comprovare il regolare adempimento degli obblighi contributivi da parte del Contraente;
- richiedere al Beneficiario ogni informazione, atto o documento ritenuto utile per la valutazione dello stato del rapporto principale garantito;
- effettuare, tramite i propri tecnici o incaricati, ispezioni, accessi e controlli presso il Contraente: tali ispezioni verranno effettuate con un preavviso di 15 giorni e in modo tale da ostacolare il meno possibile l'attività del Contraente.

Il Contraente si impegna altresì a fornire al Garante, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta, ogni documento, atto, informazione relativo alla propria situazione patrimoniale, finanziaria e fiscale (a titolo esemplificativo ma non limitativo: bilancio, relazioni periodiche, estratto dei carichi fiscali pendenti, estratto del cassetto fiscale).

Il reiterato mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto del Garante di pretendere dal Contraente e dai suoi coobbligati, ai sensi e nelle forme di cui all'Art. 4, anche con azione giudiziale, una somma pari al massimale di polizza.

Art. 14 – Esonero della responsabilità del Garante per mancata accettazione della polizza

Il Garante ha predisposto la Scheda Tecnica sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente è tenuto, prima del suo deposito, a controllarne la completezza e conformità al bando/invito, contratto o lettera di aggiudicazione ed a quanto previsto dal Beneficiario ed a richiedere al Garante le integrazioni o modifiche che riterrà necessarie.

L'eventuale mancata accettazione della polizza ed i provvedimenti conseguenti non possono costituire responsabilità alcuna a carico del Garante

Art. 15 – Forma delle comunicazioni

Nei soli rapporti tra Garante e Contraente ogni informazione, notificazione o comunicazione formulata in esecuzione degli obblighi assunti con la presente polizza, dovrà essere eseguita esclusivamente ed unicamente a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Ogni comunicazione eseguita in una forma o ad un indirizzo differenti da quanto sopra sarà priva di efficacia alcuna e s'intenderà come non effettuata.

Solo in caso di comprovata indisponibilità tecnica di uno degli indirizzi, le comunicazioni potranno avvenire anche a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale del Contraente e la Direzione del Garante.

Art. 16 – Foro Competente

Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto è competente anche, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente o uno dei Coobbligati.

